



FORMAZIONE SUAP 2024 PER OPERATORI, RESPONSABILI SCRIVANIA ED ENTI TERZI

L'ISTITUTO DEL SILENZIO ASSENSO

29 ottobre 2024

Relatori: Gianna Di Danieli
Alessandra Bozzoli
Antonio Zorzetto
Maria Silvia Libanora

DOMANDE & RISPOSTE

DOMANDE

30 giorni per la conclusione del procedimento... Seguo il SUAP e anche il Commercio, quindi per me non è una novità. Tuttavia, i colleghi dell'Edilizia mi hanno inviato una tabella per la chiusura delle pratiche per silenzio-assenso, in cui i giorni (in diversi casi) diventano 60. Come rispondiamo?

RISPOSTE

Il termine generale del procedimento è di 30 giorni ex art. 2, comma 2, L. 241/90, salva diversa previsione di legge o regolamentare. In materia edilizia i termini sono diversificati. Per il permesso di costruire, l'art. 20, comma 8 del D.P.R. 380/2001 (TUE) modificato dalla L. 104/2020 di conv. del D.L. n. 76 del 2020 e dalla L. 105/2024 di conv. del D.L. 69/2024 prevede che il silenzio-assenso maturi ove siano decorsi i termini procedurali di 90 giorni (che diventano 100 nel caso di preavviso di rigetto). Nel caso di sanatoria edilizia:

- per gli accertamenti di conformità nelle ipotesi di assenza di permesso di costruire o SCIA o loro totale difformità l'art. 36, comma 3, del TUE prevede un silenzio diniego trascorsi 60

Realizzato nell'ambito della Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto. Legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3, art. 8.

Nel caso della VIA, il silenzio-assenso non si applica anche in caso di assenza del parere di uno dei tanti soggetti coinvolti? In altri termini, l'ente procedente deve necessariamente avere la presenza in conferenza di servizi sincrona - eventualmente convocata - di tutti i soggetti invitati per rilasciare il provvedimento?

Per la VIA è esclusa la possibilità del silenzio assenso in quanto essa intercetta interessi sensibili (la tutela dell'ambiente) per il quale l'U.E. richiede un provvedimento espresso (art. 20, comma 4 L. 241/1990); è esclusa quindi anche la possibilità del silenzio implicito in conferenza di servizi (art. 14 bis, comma 4 L. 241/1990) per i singoli assensi che devono essere resi nell'ambito degli stessi relativi ad interessi sensibili "protetti dall'U.E." (paesaggistico, idrogeologico, salute, ecc.). In questi casi, tuttavia, è sempre possibile attivare l'esercizio del potere sostitutivo ex art. 2 comma 9bis L. 241/1990).

La valutazione tecnica disciplinata dall'art. 17 è riferita solo a una P.A. (o Università) e non riguarda una valutazione tecnica richiesta a un libero professionista (es. ingegnere iscritto all'albo)? Quindi, va individuata la P.A. deputata allo specifico aspetto tecnico di interesse?

Nel caso del silenzio devolutivo previsto dall'art. 17 della L. 241/1990 (escluse le valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini), il responsabile del procedimento deve richiedere la valutazione tecnica individuando altri organi della p.a. o enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero istituti universitari, con esclusione di professionisti privati.

In una nuova domanda di rilascio dell'Autorizzazione per una struttura sanitaria, quale termine per la conclusione del procedimento si applica? Nel SUAP, trattandosi di procedimento ordinario, sono 90 giorni; in un recente corso si parlava di 180 giorni come termine di conclusione previsto dalla normativa regionale L.R. n.22/2002. Quale termine prevale?

ARPA e USSL si limitano a svolgere attività tecnico-scientifica a supporto delle Amministrazioni competenti ad esercitare poteri decisori. La lettera "a" del comma 3 art. 5 del TUE - che prevedeva che lo Sportello Unico acquisisse gli atti di assenso necessari per l'intervento edilizio - è stata soppressa dall'art. 3 d.lgs. n. 222/ 2016. Nessun parere istruttorio preventivo/nulla osta igienico-sanitario/atto d'assenso viene emesso dall'Azienda

Realizzato nell'ambito della Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto. Legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3, art. 8.

Inoltre, trattandosi di procedimento legato a una verifica tecnico-sanitaria effettuata in loco da parte dell'USL - come da accordi con il Comune - la cui data è concordata tra USL e Richiedente (spesso non tenendo conto della nostra tempistica), la conclusione del procedimento potrebbe rientrare nei casi di esclusione del silenzio-assenso previsti dall'art. 20 L. 241/90?

Applicazione art. 16 L. 241/90 - per esempio: l'ufficio Commercio riceve una SCIA per l'avvio dell'attività di un bar e, in fase istruttoria, chiede all'Ufficio Tecnico di verificare la conformità urbanistica/edilizia e di destinazione d'uso dei locali, ma l'ufficio non risponde entro i termini richiesti (ad esempio, i 30 giorni). In questo caso, ci si può appellare all'art. 16 della L. 241/90?

Buongiorno, ho istruito un'istanza di permesso a costruire in sanatoria ex art. 36-bis del DPR 380 il 30° giorno dalla presentazione. Il 31° giorno ho comunicato il parere favorevole al rilascio del titolo e l'importo della sanzione amministrativa dovuta. Se la sanzione viene versata dopo 30 giorni dalla comunicazione (61 giorni dalla presentazione della pratica), è legittimo il permesso di costruire in sanatoria rilasciato

sanitaria e gli stessi sono sostituiti dalla segnalazione dell'interessato corredata dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni previste dalla normativa vigente. Tanto premesso, il procedimento di autorizzazione per una struttura sanitaria in SUAP è soggetto al rispetto dei relativi termini.

L'interesse sanitario, presidiato anche dall'autorizzazione per le strutture in oggetto è interesse sensibile, si ritiene quindi che rientri nei casi di esclusione dal silenzio assenso ex art. 20 della L. 241/1990.

L'art. 16 della L. 241/1990 riguarda i pareri da parte degli organi consultivi delle p.a., da non confondersi con le valutazioni che le amministrazioni sono tenute ad effettuare, come l'accertamento della conformità urbanistica, attraverso il quale l'ufficio tecnico verifica la legittimità edilizia di un immobile e il rispetto delle norme urbanistiche vigenti.

Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con provvedimento motivato entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la richiesta si intende accolta (silenzio assenso). Se lei ha comunicato il parere favorevole espresso dopo 30 giorni, quindi entro i 45 giorni, non matura il silenzio assenso. In ogni caso, la sanzione attiene alle conseguenze della sanatoria, non incide sulla formazione del titolo.

Realizzato nell'ambito della Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto. Legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3, art. 8.

successivamente al 45° giorno dalla presentazione della domanda o il silenzio-assenso si è già formato? Grazie.

Salve, nel caso di sospensione per richiesta di integrazione - se le integrazioni non sono sufficienti, si deve rigettare la pratica o richiedere nuovamente le integrazioni? Grazie.

La sospensione del procedimento è ammessa di regola una sola volta per un massimo 30 giorni (art. 2, comma 7 L. 241/1990), salvo i diversi casi previsti dalla legge, per ragioni di natura istruttoria, quali l'acquisizione di informazioni o certificazioni non già in possesso dell'Ente. Se l'istante non presenta le integrazioni richieste, valutate necessarie dall'amministrazione, entro il termine assegnato si procede alla chiusura ed all'archiviazione del procedimento.

Salve, mi ricollego a una domanda precedente. Nel caso in cui i Vigili del Fuoco abbiano un termine di 60 giorni per legge (DPR 151/2011) per emettere il loro parere tecnico su un progetto, mentre i termini del procedimento SUAP (conferenza di servizi) sono inferiori, come viene interpretato il silenzio dei Vigili del Fuoco entro i 30 giorni e il successivo invio del parere entro i 60 stabiliti secondo il loro regolamento specifico? E nel caso in cui tra la documentazione inviata dal SUAP non vi sia nulla di competenza dei Vigili del Fuoco, il silenzio di questi ultimi come deve essere interpretato?

Se (solo se) il parere dei Vigili del Fuoco sia uno degli atti che devono essere acquisiti nella conferenza di servizi per il rilascio del provvedimento finale, la relativa amministrazione viene convocata in una conferenza di servizi decisoria nella quale trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 14 e ss l. n. 241 del 1990 ed i relativi termini. Il parere confluisce, dunque, nella determinazione motivata di conclusione del procedimento. Se i pareri non sono stati espressi entro i termini previsti, si acquisisce l'assenso implicito dell'amministrazione competente ai sensi dell'art. 20, d.P.R. n. 380 del 2001, che richiama l'art. 14-bis, comma 4 e si applica l'art. 2, comma 8-bis, l. n. 241 del 1990 che dichiara l'inefficacia degli atti tardivi.

A volte, la difficoltà interpretativa delle norme e la complessità delle pratiche presentate non rendono

Effettivamente la complessità di determinati procedimenti, in particolare in materia ambientale, rende a volte difficile il rispetto

Realizzato nell'ambito della Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto. Legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3, art. 8.

semplice il rispetto dei termini.

dei termini; tuttavia, occorre compiere uno sforzo organizzativo in tal senso non solo perché ciò costituisce un preciso obbligo, con tutte le conseguenze del caso, ma anche perché il rispetto del termine è un indice di buona amministrazione, da perseguire.

Cerea SUE. A volte capita che sia il procuratore a richiedere la proroga dei termini per l'integrazione documentale, che indichiamo in 30 giorni. È ammissibile un provvedimento di proroga per l'integrazione? Oppure si deve procedere ai sensi dell'art. 10-bis? Inoltre, per le SCIA, è corretto, trascorsi i termini concessi per la conformazione, procedere con la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis?

Il procedimento di regola può essere sospeso una sola volta per un massimo di 30 giorni per le necessarie integrazioni documentali (art. 2, comma 7 L. 241/1990), salvo i diversi casi previsti dalla legge. Se l'istante non presenta le integrazioni richieste, valutate necessarie dall'amministrazione, entro il termine assegnato, non è prevista alcuna proroga, si procede alla chiusura ed all'archiviazione del procedimento. Si può procedere anche ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990, ovvero all'invio della comunicazione di preavviso di rigetto ove questo – il rigetto - dipenda, appunto, dalla carente dimostrazione ad esempio dei requisiti richiesti dalla norma, in assenza della documentazione necessaria richiesta e non fornita.

Con riferimento al tema del silenzio-assenso ex art. 20 L. 241/1990, quale valore ha una comunicazione di presa d'atto di un rinnovo di classificazione di struttura ricettiva in regime di silenzio-assenso emessa 60 giorni dopo la comunicazione di rinnovo?

L'art. 32 della LR 11/2013 prevede un regime di silenzio-assenso ex art. 20 della L. 241/1990, decorsi 60 giorni dalla domanda del titolare della struttura ricettiva alla Provincia. Una comunicazione di presa d'atto del rinnovo dopo la scadenza del termine, ossia dopo il maturare del silenzio assenso, assume il valore di un atto meramente conformativo, comunque non necessario per legge.

Come si può conciliare l'obbligo della P.A. di concludere il procedimento con un provvedimento finale espresso e non mantenere aperti sine die i

Con riferimento alla sanzione edilizia l'art. 36-bis DPR 380/2001, comma 5 stabilisce che il rilascio del permesso e la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria siano subordinati al

Realizzato nell'ambito della Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto. Legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3, art. 8.

procedimenti in casistiche con nuove previsioni normative, la cui applicazione è subordinata ad adempimenti/attività di altre P.A. che, tuttavia, non si attivano? Ad esempio, l'art. 36-bis, comma 5, del D.P.R. 380/2001 stabilisce che il rilascio del titolo edilizio in sanatoria (da parte del Comune) è subordinato al pagamento di una sanzione da parte del privato, il cui importo può essere determinato (dal Comune) solo se l'Agenzia delle Entrate effettua determinati calcoli (di norma previa convenzione con i Comuni). Ad oggi non vi è alcuna convenzione, e non è possibile effettuare il calcolo. Il Comune può sospendere sine die in attesa che ci siano le condizioni affinché l'Agenzia delle Entrate faccia il calcolo? Oppure sarebbe più corretto chiudere negativamente il procedimento (magari dichiarandolo irricevibile o simili ex art. 2, L. 241/1990)?

Se, a fronte di un'istanza (per richiesta di PdC), l'ufficio è entrato nel merito del procedimento, eseguendo l'istruttoria e richiedendo integrazioni, è ammissibile che, in caso di mancato riscontro da parte del privato, l'Ente dichiari che il procedimento sarà da intendersi archiviato in caso di mancata integrazione?

pagamento, a titolo di oblazione, dell'importo previsto dalla norma, recentemente modificata ed integrata dal d.l. 69/2024 convertito in L. 105/2024.

Effettivamente, la norma prevede una subordinazione del rilascio del titolo in sanatoria al pagamento di una somma a titolo di oblazione, tuttavia il Comune potrebbe chiudere il procedimento di sanatoria edilizia con provvedimento espresso, la cui efficacia – se positivo - rimanga condizionata al pagamento della sanzione amministrativa prevista dal comma 5 che deve obbligatoriamente essere applicata e pagata per la regolarizzazione dell'abuso.

Se l'istante non provvede, si riespande il potere repressivo del Comune perché il trasgressore non è in possesso di un titolo valido ed efficace e l'ente, verbalizzata l'assenza dei requisiti per la sanatoria, può ordinare la demolizione del manufatto abusivo. Analogamente a quanto accade per la concessione di un permesso in sanatoria nel caso di inottemperanza alle prescrizioni impartite subordinanti l'effetto sanante all'esecuzione sull'immobile abusivo di specifici interventi, ove non eseguiti dall'abusivista.

Se l'istante non presenta le integrazioni richieste, valutate necessarie dall'amministrazione, entro il termine assegnato, si procede ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990, ovvero all'invio della comunicazione di preavviso di rigetto. Se non seguono le osservazioni del privato, l'ente dichiara chiuso negativamente il procedimento. È corretto ed opportuno che tale informazione sia data al privato al momento della presentazione dell'istanza.

E se, nell'ambito del procedimento in questione, si arriva all'adozione di un preavviso di diniego ex art. 10-bis L. 241/1990 e non vi sono osservazioni del privato, l'Ente può considerare vietato l'intervento, senza adottare un provvedimento espresso di chiusura negativa e rigetto dell'istanza?

Nel caso in cui si proceda ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990, ovvero all'invio della comunicazione di preavviso di rigetto e non seguano le osservazioni del privato, l'ente dichiara chiuso negativamente il procedimento non essendo emersi elementi tali da escludere l'annunciata determinazione negativa.

E in caso di SCIA, a fronte dell'esercizio di poteri conformativi con richiesta di conformazione ex art. 19, comma 3, L. 241/1990, è possibile prevedere che tale richiesta di conformazione valga già come divieto dell'attività qualora il soggetto privato non conformi l'attività entro il termine previsto? Oppure è sempre necessario il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività?

L'art. 19 comma 3 della L. 241/1990, nel disciplinare l'esercizio del potere conformativo della p.a., prevede che "Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata." L'attività è vietata semplicemente al decorso del termine impartito per la conformazione dell'attività, senza bisogno di adottare un provvedimento espresso di divieto di prosecuzione dell'attività.

La questione che volevo porre all'attenzione è che il SUAP chiede all'Ente Terzo l'espressione di pareri entro termini inferiori a quelli stabiliti per legge per l'Ente Terzo. Ad esempio: il SUAP richiede il parere all'Ente Terzo entro 45 giorni dal ricevimento dell'istanza allo sportello SUAP, mentre l'Ente Terzo (come nel caso specifico dell'Ente Parco) ha, per legge e per regolamento, 60 giorni di tempo per esprimersi

La conferenza di servizi decisoria è obbligatoria quando sia necessario acquisire il parere di almeno due amministrazioni esclusa l'amministrazione procedente (art. 14, co. 2 L. 241/1990 e art. 7 co. 3 DPR 160/2010). Agli atti che devono essere acquisiti nella conferenza di servizi per il rilascio del provvedimento finale, sono applicate le disposizioni di cui agli artt. 14 e ss l. n. 241 del 1990 ed i relativi termini. Il parere dell'"Ente Terzo" confluisce, dunque, nella determinazione motivata di conclusione del

Realizzato nell'ambito della Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto. Legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3, art. 8.

dal ricevimento dell'istanza presso il proprio protocollo. Inoltre, nel caso specifico, il silenzio dell'Ente Parco equivale a diniego. Il problema è che potrebbe succedere che l'Ente Terzo sia impossibilitato a rispondere entro i termini stabiliti da altri.

Come va inquadrato l'art. 38, comma 3, lett. h) del D.L. 112/1998, che recita: h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi? Può essere inteso come silenzio-assenso dell'Ente inadempiente?

procedimento. Se i pareri non sono stati espressi entro i termini previsti, si acquisisce l'assenso implicito dell'amministrazione competente ai sensi dell'art. 20, d.P.R. n. 380 del 2001, che richiama l'art. 14-bis, comma 4 e si applica l'art. 2, comma 8-bis, l. n. 241 del 1990 che dichiara l'inefficacia degli atti tardivi. Se al parere dell'Ente parco è attribuito, in caso di decorso silenzioso del termine, il significato di diniego, tale provvedimento andrà valutato (per la sua prevalenza trattandosi di un'amministrazione portatrice di interesse sensibile) dall'autorità procedente nell'ambito della determinazione motivata di conclusione del procedimento, che ne dovrà motivatamente dare conto.

L'art. 38 comma 3 del d.l. 112/2008 tra i principi e criteri che sottendono alla disciplina semplificatoria del SUAP prevede quanto sopra richiamato che, per l'appunto, è un principio/criterio ed è stato applicato nell'adottare la disciplina del SUAP, ossia il DPR 160/2010. È la disciplina del SUAP quella che viene applicata.

In ogni caso, le disposizioni in tema di conferenza di servizi applicabili ai procedimenti sono quelle dettate dalla Legge sul procedimento amministrativo (L. 241/1990), oltre che le disposizioni specifiche ove previste per singoli procedimenti (es. SUAP, PAUR, ecc.).

Il responsabile del procedimento può essere chiamato a rispondere di eventuali danni derivanti dall'omessa attività amministrativa obbligatoria ai sensi degli artt. 2 e 2bis della L. 241/1990 e degli artt. 31 e 117 del d.lgs. 104/2010 (c.p.a.).